



3 R.E.

vista l'istanza di vendita e le richieste in essa contenute; visto il verbale di pignoramento e la descrizione dei beni pignorati individuati anche tramite report fotografico inviato al procuratore del creditore procedente a mezzo pec dall'Ufficio NEP; ritenuto di dover procedere alla vendita a mezzo commissionario; ritenuto peraltro opportuno procedere previamente alla verifica della stima dei beni pignorati effettuata dall'ufficiale giudiziario senza l'assistenza di perito stimatore; ritenuto opportuno acquisire all'uopo il giudizio dell'IVG di Arezzo sulla scorta dell'esperienza maturata e delle vendite precedenti di beni analoghi;

ex art. 532, comma 2°, c.p.c. l'Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo alla determinazione del prezzo di vendita, anche nei casi di cui all'art. 521 bis c.p.c. e a tal fine dispone

- che esso depositi entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento una propria valutazione in ordine al valore dei beni pignorati espressa dall'ufficiale giudiziario ed in ordine al valore cui i beni potranno essere posti in vendita;
 - che nello stesso atto l'IVG provveda altresì a fornire una stima delle eventuali spese vive di trasporto dei beni ex art. 35 Dlgs n. 109/1997 e DM 80/2009;
 - che detta relazione venga, contestualmente al deposito, comunicata al/ai creditore/i e al debitore via pec o fax, anche al fine di verificare, quanto ai primi, **l'opportunità di richiedere l'eventuale integrazione del pignoramento ex art. 518 comma VII c.p.c.** e, quanto al secondo, la necessità di procedere alla riduzione del pignoramento dal richiedersi entro e non oltre 10 giorni dalla stima depositata. In particolare, nel caso in cui il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati così come risultante dalla relazione di stima di IVG sia inferiore al credito precettato aumentato della metà, IVG solleciterà il creditore procedente – con apposita comunicazione, a richiedere al Ge l'**autorizzazione alla integrazione del pignoramento**, specie laddove, in sede di sopralluogo finalizzato alla stima, sia risultata la presenza presso il debitore, di beni utilmente pignorabili. Inoltre,
- visti gli articoli 530 e 532 c.p.c. come riformati dal DL n. 59 del 3.05.2016, il DM n. 109/1997 nonché il DM n. 80/2009

che, possibilmente nel termine di 45 giorni dal deposito e dalla comunicazione della valutazione da parte dell'IVG, si dia corso alla vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento e nell'a valutazione estimativa di IVG affidandone l'esecuzione, quale commissionario, ex art. 532 c.p.c., all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Arezzo alle seguenti **condizioni**:

gara telematica: la vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante **gara telematica sincrona mista** (modello ebay) accessibile al sito <http://www.spazioaste.it> oppure con i canali tradizionali (sala vendite, vendita in loco etc.)

prezzo base: il prezzo base per le offerte, per ciascun bene o lotto, è pari a quello indicato nella valutazione di IVG o, in caso di reclamo, quello indicato dal GE nella relativa ordinanza; qualora non condivisa dai creditori o dal debitore questi potranno fare reclamo ex art. 534 ter c.p.c.;

esame dei beni in vendita: ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito, così come previsto dall'art. 533 c.p.c.;

ulteriori eventuali esperimenti di vendita: nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con prezzo base ridotto del 50% rispetto al prezzo base originario. Nel caso in cui non siano proposte offerte di acquisto anche in relazione alla seconda gara il commissario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita a offerta libera, senza prezzo base. Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento a prezzo libero e comunque quando siano decorsi 6 mesi dal deposito della relazione di stima, l'IVG restituirà gli atti al GE ex artt. 532 e 533 c.p.c. relazionando sinteticamente sulle

operazioni svolte, fornendo prova della pubblicità disposta dal GE; contestualmente al deposito in cancelleria, IVG darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo pec o fax o racc. a.r.;
estinzione della procedura: dopo la restituzione degli atti da parte di IVG e la comunicazione da parte di quest'ultimo, laddove, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c., la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 532, comma II c.p.c. ultima parte, anche se non sussistano i presupposti di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. ed i beni saranno restituiti al debitore o devoluti ad associazioni non profit o distrutti;

NOMINA

L'Istituto vendite giudiziarie di Arezzo custode dei beni pignorati e

DISPONE

Che lo stesso IVG provveda:

- entro 30 giorni all'asporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri locali nella disponibilità dell'istituto, previo avviso al debitore sulla data e l'orario dell'accesso;
- a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti sulle quali si provvederà, anche ad istanza delle parti e degli interessati, con decreto reclamabile a mezzo ricorso allo stesso ge che provvederà con ordinanza. Il ricorso, salvo gravi motivi, ex art. 534 ter c.p.c., non sospende le operazioni di vendita.

AUTORIZZA IVG DI AREZZO

- ad avvalersi della forza pubblica, ai sensi dell'art. 25/4° co. Reg. I.v.g., per l'eventuale assistenza al ritiro dei beni pignorati in caso di richiesta da parte degli incaricati dell'Istituto;
- alla vendita in loco in caso di intrasportabilità dei beni, di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati e, comunque, in tutti quei casi in cui la vendita in loco appaia più opportuna e fruttuosa;
- a percepire dall'aggiudicatario della vendita i compensi di cui all'art. 32 del citato Regolamento e dal creditore (in solido col debitore) i compensi di cui all'art. 33 della stessa normativa;
- alla distruzione o alla cessione gratuita dei beni invenduti, nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c. ovvero il debitore non provveda al ritiro dei medesimi; inoltre, visto il DM 5.12.2017, pubblicato in GU del 10.01.2018

DISPONE CHE

- a cura dell'IVG di Arezzo sia curata l'affissione dell'avviso di vendita nel portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c.;
- l'IVG di Arezzo provveda alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c. comma 2°, anche tramite la pubblicazione sul sito internet <http://www.spazioaste.it> del presente provvedimento in forma integrale, della stima e del recapito del custode giudiziario, quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;
- il prezzo ricavato dalla vendita, detratti i compensi spettanti sia al commissionario che all'ufficiale giudiziario ex dl n. 132/2014 conv. in legge 10.11.2014 n. 162 e ss. mod, venga bonificato presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco – Umbro Soc. Coop., con il numero della procedura esecutiva; inoltre,

DETERMINA

in favore di IVG un FONDO SPESE per il pagamento della pubblicità di cui all'art. 490, primo comma, c.p.c. (portale delle vendite pubbliche) e di cui all'art. 161 quater disp att c.p.c. (modalità di pubblicazione sul pvp) riguardante **tutti i beni mobili registrati** nella misura corrispondente al contributo di cui all'art. 18 del DPR n. 115/2002 per ciascun lotto e per ciascun tentativo di vendita.

DISPONE che il versamento del predetto fondo spese avvenga con le modalità che verranno successivamente comunicate al creditore procedente dall'Istituto vendite giudiziarie.

DETERMINA

altresì in favore di IVG un FONDO SPESE per il pagamento della pubblicità di cui all'art. 490 comma 2° c.p.c. riguardante i **beni mobili registrati di valore superiore a E. 25.000,00** da effettuarsi su rete all'indirizzo web www.arezzo.asta.giudiziaria.com, certificato ai sensi dell'art. 2, comma 5° DM del 31.10.2006, almeno **45 giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto.

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'omessa pubblicità sul pvp per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è causa di estinzione del processo esecutivo.

Subordina

l'esecuzione delle operazioni di ricognizione, stima, asporto, pubblicità e vendita di cui presente provvedimento al preventivo versamento forfettario di cui agli artt. 22/3° co. e 31 del predetto Regolamento commisurato al prezzo di stima.

FISSA

Arezzo,

IL GE

Dott.ssa Monica Nicito